

Sintesi dei requisiti per i componenti del collegio sindacale nella Cassa Raiffeisen Castelrotto – Ortisei Soc. Coop.

Indice

1. Requisiti previsti dalla Legge regionale n. 1/2000.....	2
1.1 Requisito di professionalità	2
1.2 Criterio di competenza	3
1.3 Indipendenza	4
1.4 Indipendenza di giudizio	4
1.5 Adeguato tempo dedicato all'espletamento dell'incarico	5
1.6 Onorabilità	5
1.7 Correttezza	6
2. Requisiti previsti dallo Statuto della Cassa Raiffeisen	7
2.1 Requisiti previsti dall'art. 42 dello Statuto - Indipendenza	7
3. Divieto di "Interlocking" ai sensi del Decreto-Legge n. 201/2011	7
3.1 Interlocking	8

1. Requisiti previsti dalla Legge regionale n. 1/2000

1.1 Requisito di professionalità

- 1) *Per i sindaci effettivi e i sindaci supplenti*: possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 4 LR n. 1/2000 e quindi aver esercitato per almeno **3 anni**, anche alternativamente, una delle seguenti attività:
- a) **attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;**
 - b) **attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società** quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile a quella della banca;
 - c) **attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo** o comunque funzionali all'attività della banca; → adeguati livelli di complessità e svolgimento in via continuativa e rilevante;
 - d) **attività d'insegnamento universitario**, come docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie pertinenti/funzionali;
 - e) **funzioni amministrative, direttive, dirigenziali o di vertice presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo** → dimensione e complessità comparabile;
 - f) **attività d'insegnamento in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali** all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
 - g) **funzioni amministrative, direttive, dirigenziali o di vertice presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni**, purché le funzioni svolte comportino la gestione di risorse economico-finanziarie
 - h) **attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi o di responsabilità presso enti mutualistici o imprese, ovvero attività come professionista intellettuale iscritto in appositi albi o elenchi¹.**

Oppure:

- a) essere iscritti nel **registro dei revisori legali** e aver **esercitato la revisione legale per almeno tre anni;**
- 2) *Per il Presidente del collegio sindacale*: aver esercitato per almeno **4 anni**, anche alternativamente, una delle seguenti attività:
- a) **attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;**

¹ I sindaci aventi la professionalità di questa lettera c) devono concludere positivamente un apposito programma di preparazione organizzato dalla Federazione Cooperative Raiffeisen in collaborazione con delle Università, altrimenti decadono dall'ufficio.

- b) **attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi** presso **società** quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile a quella della banca;
- c) **attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo** o comunque funzionali all'attività della banca; → adeguati livelli di complessità e svolgimento in via continuativa e rilevante;
- d) **attività d'insegnamento universitario**, come docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie pertinenti/funzionali;
- e) **funzioni amministrative, direttive, dirigenziali o di vertice presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo** → dimensione e complessità comparabile;
- f) **attività d'insegnamento in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali** all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- g) **funzioni amministrative, direttive, dirigenziali o di vertice presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni**, purché le funzioni svolte comportino la gestione di risorse economico-finanziarie
- h) **attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi o di responsabilità presso enti mutualistici o imprese, ovvero attività come professionista intellettuale iscritto in appositi albi o elenchi².**

Oppure:

- a) essere iscritto nel **registro dei revisori legali** e **aver esercitato la revisione legale per almeno 4 anni**;

1.2 Criterio di competenza

I componenti devono soddisfare il criterio di competenza volto a comprovare la loro idoneità ad assumere l'incarico, considerando i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche, dimensionali e operative, della banca. Devono quindi:

- 2) mostrare di avere conoscenza teorica ed esperienza pratica nelle seguenti materie, se l'esperienza professionale non è stata acquisita negli ultimi 10 anni:
 - a) mercati finanziari;
 - b) regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
 - c) indirizzi e programmazione strategica;
 - d) assetti organizzativi e di governo societari;
 - e) gestione dei rischi;
 - f) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
 - g) attività e prodotti bancari e finanziari;
 - h) informativa contabile e finanziaria;
 - i) tecnologia informatica;

² I sindaci aventi la professionalità di questa lettera c) devono concludere positivamente un apposito programma di preparazione organizzato dalla Federazione Cooperative Raiffeisen in collaborazione con delle Università, altrimenti decadono dall'ufficio.

1.3 Indipendenza³

3) Le persone che si trovano in una delle seguenti situazioni non possono essere sindaco nella Cassa:

- 1) è un partecipante nella banca; (NB: non riguarda il mero rapporto di socio della Cassa Raiffeisen) (lett. b)
- 2) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione; (lett. g)
- 3) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza; (lett. h)
- 4) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado:
 - a) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca;
 - b) di persone che si trovano nelle situazioni indicate nel comma 1, lettere b), g) e h), o nella lettera c):
 - i. è un partecipante nella banca; (lett. b)
 - ii. è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione; (lett. g)
 - iii. intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza; (lett. h)
 - iv. ricopre o ha ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del consiglio di amministrazione o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca, la banca o società da questa controllate; (comma 2 lett. c)
- 5) ricopre o ha ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del consiglio di amministrazione o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca, la banca o società da questa controllate. (comma 2 lett. c)

1.4 Indipendenza di giudizio

- 4) Devono agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della banca e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile;**

³ In occasione delle elezioni 2023 verranno applicati i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 4-bis LR n. 1/2000.

1.5 Adeguato tempo dedicato all'espletamento dell'incarico

- 5) devono dedicare al proprio incarico almeno il tempo necessario stimato dalla Cassa Raiffeisen;
- 6) devono rispettare i limiti statuari relativi al cumulo degli incarichi;
(attualmente, i limiti del cumulo degli incarichi sono regolati nel Regolamento elettorale):
 1. Ogni amministratore e ogni sindaco non può ricoprire più di:
 - a) cinque incarichi come amministratore, sindaco e/o componente del consiglio di sorveglianza in società diverse dalla Cooperativa, se in questa non è parte del comitato esecutivo;
 - b) tre incarichi come amministratore, sindaco e/o componente del consiglio di sorveglianza in società diverse dalla Cooperativa, se in questa è parte del comitato esecutivo.
 2. Ai fini del comma 1 non si calcolano gli incarichi ricoperti nelle società:
 - a) appartenenti al Sistema Raiffeisen;
 - b) che fanno parte del movimento cooperativo nazionale o internazionale;
 - c) partecipate dalla Cooperativa;
 - d) con un patrimonio netto inferiore a cinquanta milioni di euro.
 3. L'amministratore o il sindaco, se supera almeno uno dei limiti indicati nel comma 1, informa tempestivamente il Consiglio, il quale, valutata la situazione alla luce dell'interesse della Cooperativa, può invitare l'amministratore o il sindaco interessato a conformarsi al presente articolo. Il Consiglio, se non invita i predetti amministratori o sindaci a conformarsi, ne spiega le ragioni nella relazione sulla gestione.
 4. Il Consiglio, se l'amministratore o il sindaco non osserva prontamente il suo invito a conformarsi, menziona questa circostanza nella relazione sulla gestione e può proporre all'Assemblea la revoca per giusta causa del predetto amministratore o sindaco.

1.6 Onorabilità

L'esponente deve soddisfare il criterio di onorabilità e deve quindi:

- 7) non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- 8) non essere stato condannato con sentenza definitiva alle seguenti pene:
 - a) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
 - b) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- 9) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- 10) non trovarsi all'atto dell'assunzione dell'incarico in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi del comma 3 dell'articolo 144-ter, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater di quest'ultimo decreto;
- 11) non essere stato condannato con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato a una delle pene previste:

- a) dall'art. 6 comma 1, lettera b), numero 1, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
 - b) dall'art. 6 comma 1, lettera b), numeri 2 e 3, nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- 12) non essere stato condannato all'estero per un reato penale o per qualsiasi altra pena corrispondente ai suddetti reati secondo l'ordinamento italiano⁴.

1.7 Correttezza⁵

L'esponente deve soddisfare il criterio di correttezza e deve quindi:

- 13) non essere stato condannato per uno dei reati di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), e non essere soggetto a indagini o procedimenti penali in corso in relazione a tali reati;
- 14) non essere stato condannato con sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;
- 15) di non aver ricevuto alcuna sanzione amministrativa irrogata all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
- 16) Non aver ricevuto nessun provvedimento ai sensi dell'art. 7 comma 2 lettera e);
- 17) non aver svolto incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- 18) non aver svolto incarichi in imprese che sono state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o a procedure equiparate;
- 19) Non essere stato sospeso o radiato da albi o cancellato da elenchi e ordini professionali a titolo di provvedimento disciplinare;
- 20) non aver subito misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;
- 21) non aver ricevuto una valutazione negativa da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;
- 22) garantire che non esistono informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

⁴ Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale

⁵ Il verificarsi di una o più delle situazioni indicate nell'articolo 7 (correttezza) non comporta automaticamente l'inidoneità degli esponenti ma richiede una valutazione da parte dell'organo competente.

2. Requisiti previsti dallo Statuto della Cassa Raiffeisen

2.1 Requisiti previsti dall'art. 42 dello Statuto - Indipendenza

23) I componenti devono soddisfare i requisiti previsti dall'articolo 42 dello Statuto:

Articolo 42 (Composizione del collegio sindacale)

L'assemblea ordinaria nomina, ogni tre esercizi, tre sindaci effettivi, designandone il presidente e due sindaci supplenti. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; l'assemblea ne fissa inoltre il compenso annuale valevole per l'intero triennio, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle funzioni.

I sindaci sono rieleggibili.

Non è nominabile o rieleggibile alla rispettiva carica colui che abbia ricoperto la carica di componente effettivo, anche nel ruolo di Presidente, del Collegio sindacale della società per 5 mandati consecutivi.

Non possono essere nominati sindaci coloro che abbiano compiuto il settantesimo anno di età.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza determinati ai sensi delle norme in materia;
- e) l'amministratore o il sindaco in altra banca o società finanziaria operante nella zona di competenza della Società, salvo che si tratti di società finanziarie di partecipazione, di enti anche di natura societaria della categoria, di società partecipate, anche indirettamente, dalla Società, di consorzi o di cooperative di garanzia, fermi restando i limiti derivanti dalla legge;
- f) coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, art. 70 ss., del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Detta causa di ineleggibilità ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti;
- g) coloro che abbiano ricoperto la carica di amministratore nel mandato precedente o di direttore nei tre anni precedenti;

Non possono essere stipulati contratti diversi da quelli inerenti servizi bancari e finanziari con i componenti del collegio sindacale, o con società alle quali gli stessi partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori. Il divieto suddetto si applica anche rispetto al coniuge, nonché ai parenti e agli affini entro il secondo grado dei sindaci. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano con riferimento alle remunerazioni erogate dalla Società all'esponente aziendale per la carica ricoperta né ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.

Se viene a mancare il presidente del collegio sindacale, le funzioni di presidente sono assunte dal più anziano di età tra i sindaci effettivi rimasti in carica.

I sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del gruppo bancario cui la banca appartiene, nonché presso società nelle quali la banca stessa detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza.

3. Divieto di “Interlocking” ai sensi del Decreto-Legge n. 201/2011

3.1 Interlocking

- 24) Il componente rispetta le disposizioni in materia del c.d. *divieto di interlocking* ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito in legge dalla L. 22/12/2011, n. 214, e di seguito **non può ricoprire funzioni di amministrazione e controllo in società concorrenti della Cassa Raiffeisen nel settore creditizio, assicurativo e finanziario.**
- 25) Le imprese o gruppi di imprese concorrenti sono quelli che operano nei **medesimi mercati del prodotto e nei mercati geografici** e dove non vi sono rapporti di controllo. Se si verifica una situazione di interlocking, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di novanta giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'autorità di vigilanza di settore competente.